

Comunicato

VARATO IL DECRETO LEGISLATIVO PER I DIRIGENTI DELLE CARCERI

È stato finalmente varato il decreto legislativo sui dirigenti penitenziari, come individuati dalla recente “legge-MEDURI”.

Il provvedimento, approvato dapprima dal consiglio dei Ministri nella seduta del 2 dicembre 2005, è stato trasmesso per l’esame preliminare del Parlamento col n. 578 (dal 15 dicembre 2005 al 24 gennaio 2006) per il parere da parte delle Commissioni I, II e V del Senato della Repubblica e da parte delle Commissioni I, II e V della Camera dei Deputati. La CONFEDIR ha fornito al Parlamento ed al Governo il proprio contributo di pensiero attraverso un corposo documento tecnico (v. nel sito): alcuni elementi di questo documento hanno trovato posto nella redazione definitiva del decreto, approvato quindi nel consiglio dei Ministri del 15 febbraio scorso ed ora così pubblicato: **d. lgs. 15 febbraio 2006 n. 63**, recante **“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154”**, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* – serie generale – n. 53 del 3 marzo 2006.

Il testo del provvedimento (pur non esente – come la legge delegante – da manchevolezze tecnico-giuridiche) ha indubbiamente il pregio di **continuare sulla strada del riconoscimento della specificità professionale dei dirigenti e dei funzionari direttivi dell’Amministrazione penitenziaria italiana** (categorie considerate dalla legge e dalla conseguente decretazione: “direttori di carcere” propriamente detti; direttori di Uffici dell’Esecuzione penale esterna, già Centri di servizio sociale per adulti; direttori d’Ospedali psichiatrici giudiziari), stante l’importanza del loro operato per la sicurezza della collettività: ciò in senso pubblicistico, con riserva di legge (i direttori penitenziari tornano ad avere una “carriera ad ordinamento speciale”, affrancandosi dalla contrattazione privatistica del rapporto lavorativo). Si nota – fra l’altro, ed in estrema sintesi – che:

- è stato confermato in linea di principio l’orientamento a valorizzare potenzialmente la professionalità interna dell’Amministrazione penitenziaria italiana secondo l’art. 30 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, anche in ordine al conseguimento di posizioni di vertice;

- permane tuttavia una difficoltà di lettura dell’art. 9 – quinto comma – (difficoltà già ben evidenziata dalla CONFEDIR), ove è configurata la possibilità d’affidare anche ad esterni gli uffici dirigenziali centrali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, perché ciò svantaggerebbe potenzialmente la collocazione lavorativa dei dirigenti penitenziari specificamente preparati allo scopo;

- appare non considerata l’opportunità che – per posti di funzione anche non “superiore”, riguardanti gli Uffici centrali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – confluiscano dirigenti dell’Esecuzione penale esterna;

- avrebbe dovuto emergere con maggior chiarezza l’autonomia dei Provveditori regionali nelle competenze ad essi devolute e particolarmente in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti penitenziari, detenuti ed internati, area penale esterna;

- sussistono tuttora rilevanti problemi applicativi in ordine all’**inquadramento dei direttori “C2”** (cfr. art. 26, sesto comma). È importante, infatti, non vanificare la portata del decreto legislativo in argomento col pretesto di un’asserita e non dimostrata mancanza di fondi, smentita dallo stesso art. 29 che prevede adeguata copertura finanziaria per l’intero impianto normativo disciplinante la nuova carriera dirigenziale penitenziaria, impianto costituito notoriamente da legge formale dello Stato e dal suo decreto legislativo d’attuazione;

- per contro, apprezzabile risulta la soluzione escogitata in ordine al problema posto dalla prima formulazione dell'art. 27, che ingiustificatamente confinava la provvisoria erogazione della retribuzione dirigenziale al *“trattamento economico precedentemente in godimento”*. La pur transitoria previsione normativa di rinvio delle erogazioni economiche ad una futura contrattazione non bastava a scongiurare (*“congelandole”*) le massicce **decurtazioni retributive**, che si stanno determinando da oltre un anno in capo ai direttori penitenziari con riguardo all'applicazione degli istituti economico-contrattuali concernenti il personale non dirigenziale del comparto-ministeri: pressoché tutti i destinatari delle decurtazioni-capestro da contratto-ministeri, ossia i direttori penitenziari che prima del *“varo”* della *“legge-MEDURI”* non erano ancora riconosciuti come dirigenti, sono ancora sottoposti a **recupero erariale attraverso prelievi coattivi mensili dalla retribuzione!** Apparirebbe, invece, idoneo a scongiurare quest'odiosa ingiustizia la **formulazione contenuta nel nuovo art. 27: *“trattamento economico acquisito”***.

Altri aspetti importanti (effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro, criteri generali per il calcolo degli incrementi della retribuzione dirigenziale di base nonché per la definizione d'altri istituti economici, effetto fin dall'inizio della vigenza dell'accordo negoziato per clausole d'interpretazione autentica conseguenti a contrasti interpretativi su di esso, concertazione per l'individuazione dei parametri di riferimento riguardanti l'attività della *Commissione di valutazione per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali superiori*, previsione d'un *Comitato centrale paritetico* per il *mobbing*, garanzie in caso di revoca dell'incarico dirigenziale, *etc.*) potrebbero essere efficacemente sviluppati nei previsti accordi negoziali (da recepire con decreto del Presidente della Repubblica), allorché il Dipartimento della Funzione Pubblica (non più l'ARAN) ne avvii le procedure. Occorrerebbe, inoltre, ottenere garanzie sulla tempestività dell'evento contrattuale necessario alla completa definizione del c. d. *“trattamento giuridico ed economico”* in capo ai dirigenti penitenziari.

La CONFEDIR auspica infine che, all'avvento della nuova legislatura, una specifica collocazione legislativa sia contemplata al più presto per valorizzare professionalmente anche altre categorie di personale d'elevata qualificazione (fornito anch'esso di laurea specialistica, indispensabile per affrontare i rispettivi concorsi pubblici per esami finalizzati all'ingresso nel DAP) e non considerate dalla legge 154/2005. Queste categorie sono connotate anch'esse da notevoli (seppur diverse) responsabilità assunte in proprio per l'Amministrazione. Si tratta di personale direttivo che esercita funzioni differenti (funzionari dell'area educativa e di quella amministrativo-contabile, personale medico e tecnico, *etc.*): tali operatori penitenziari svolgono la loro attività – ognuno per la parte di competenza, e sempre nell'ambito dell'esecuzione penale – sia nel circuito del trattamento rieducativo e del reinserimento sociale, sia per la tutela della salute dei detenuti e degli internati, sia per il mantenimento della sicurezza delle strutture; tutti insieme contribuiscono a salvaguardare l'ordine, la sicurezza e la disciplina degli istituti penitenziari, condizione essenziale per realizzare le finalità previste dal secondo comma dell'art. 1 del Regolamento d'esecuzione dell'Ordinamento penitenziario (trattamento), di cui al DPR 29 aprile 1976 n. 431 e successive modifiche (DPR 24 maggio 1977 n. 339, DPR 29 ottobre 1984 nn. 805 ed 806, DPR 10 luglio 1985 n. 421, DPR 18 maggio 1989 n. 248), con riferimento ai principi ispiratori della ben nota legge 26 luglio 1975 n. 354.